DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori per l'esercizio 2011

(2013/540/UE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

— visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011 ([1]),

— visti i conti consolidati annuali dell'Unione europea relativi all'esercizio 2011 [COM(2012)436 — C7-0224/2012] ([2]),

— visti i conti annuali dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori per l'esercizio 2011,

— visti la relazione della Commissione sul seguito da dare al discarico per l'esercizio 2010 [COM(2012)585] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione [SWD(2012)340 e SWD(2012)330],

— visti la relazione annuale della Commissione sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2011, presentata all'autorità competente per il discarico [COM(2012)563], e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione [SWD(2012)283],

— vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori relativi all'esercizio 2011, corredata delle risposte dell'Agenzia ([3]),

— vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ([4]) nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2011 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 sullo scarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011 (05754/2013 — C7-0039/2013),

— visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 *bis* del trattato Euratom,

— visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ([5]), in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,

— visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ([6]) del Consiglio, in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

— visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari ([7]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

([1]) GU L 68 del 15.3.2011.
([2]) GU C 348 del 14.11.2012, pag. 1.
([3]) GU C 388 del 15.12.2012, pagg. 46.
([4]) GU C 348 del 14.11.2012, pag. 130.
([5]) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
([6]) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
([7]) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

— visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari [1], in particolare l'articolo 66, commi primo e secondo,

— vista la decisione 2004/858/CE della Commissione, del 15 dicembre 2004, che istituisce un'agenzia esecutiva, denominata «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica», per la gestione dell'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio [2],

— vista la decisione 2008/544/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, che modifica la decisione 2004/858/CE per trasformare la denominazione «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica» in «Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori» [3],

— visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0116/2013),

A. considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi, e che, a norma dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, espleta tali compiti in cooperazione con gli Stati membri sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;

1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2011;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011, sezione III — Commissione e agenzie esecutive;

3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, unitamente alla decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011, sezione III — Commissione e alla risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni, al direttore dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente
Martin SCHULZ

Il segretario generale
Klaus WELLE

[1] GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.
[2] GU L 369 del 16.12.2004, pag. 73.
[3] GU L 173 del 3.7.2008, pag. 27.